

REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1993

che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (¹), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/88 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (²), relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui ai codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo pari alla riduzione

dell'elemento mobile del prelievo e che comprovi in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione (³), modificato dal regolamento (CEE) n. 84/89 (⁴), ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.
(²) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

(³) GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87.
(⁴) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 13.